



**ISTITUTO COMPRENSIVO ARDITODON BOSCO**

88046 LAMEZIA TERME

Viale Michelangelo, 1 - Tel. 0968/22030 - Fax 0968/23700 - Cod. Mecc. CZIC864001 -  
C.F. 82006620791 e mail: [czic864001@istruzione.it](mailto:czic864001@istruzione.it) [czic864001@pec.istruzione.it](mailto:czic864001@pec.istruzione.it) sito web [www.arditodonbosco.gov.it](http://www.arditodonbosco.gov.it)

ISTITUTO COMPRENSIVO - "ARDITO - DON BOSCO"-LAMEZIA TERME  
Prot. 0017431 del 02/12/2024  
I (Uscita)

**CODICE INTERNO DI PREVENZIONE/CONTRASTO  
AL BULLISMO-CYBERBULLISMO**

**(LEGGE 70 DEL 17/05/2024)**

**Approvato dal Collegio dei docenti**

**con delibera n. 4.5/2024-25 del 29.11.2024**

*Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto*

## PREMESSA

Gli atti di bullismo e cyberbullismo si configurano sempre più come l'espressione di scarsa tolleranza e di non accettazione dell'altro, spesso percepito come "diverso" per i più svariati motivi. Tali atteggiamenti sfociano in forme di violenza che vanno dalla sopraffazione fisica o verbale, fino a un umiliante e doloroso isolamento sociale. Le vittime, in alcuni casi, possono essere persone fragili e inermi.

La scuola, in quanto luogo di formazione, inclusione e accoglienza, pone tra i suoi obiettivi primari il raggiungimento del benessere di ciascun singolo studente: la salute e la serenità psico-fisica della persona rappresentano infatti condizioni imprescindibili per il conseguimento di tutti gli altri obiettivi educativi e didattici che la scuola si pone.

In questo contesto vuole inserirsi il Regolamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, in linea con la recente normativa: Legge n. 70 del 17 maggio 2024. Il provvedimento integra ed innova la Legge n. 71 del 2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo", estendendo l'applicazione di tali disposizioni e di quelle recentemente aggiunte anche ai fenomeni di bullismo.

## DAL BULLISMO AL CYBER-BULLISMO

Il **BULLISMO** (mobbing in età evolutiva) è una forma di comportamento sociale di tipo violento e intenzionale, di natura sia fisica che psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone, considerate dal soggetto che perpetra l'atto in questione, come bersagli facili e/o incapaci di difendersi. È tipico dell'età pre-adolescenziale e adolescenziale, spesso messo in atto a scuola. Gli atti di bullismo si presentano in modi diversi e devono essere distinti chiaramente da quelli che, invece, possono identificarsi come semplici scherzi/giochi inopportuni o ragazzate. Le dimensioni che caratterizzano il fenomeno sono le seguenti:

- **Pianificazione:** il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio possibili ritorsioni, aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta e agisce con l'intenzione di nuocere;
- **Potere:** il bullo è più forte della vittima, non per forza in termini fisici, ma anche sul piano sociale; il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi;
- **Rigidità:** i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;
- **Gruppo:** gli atti di bullismo vengono sempre più spesso compiuti da piccole "gang"; **Paura:** sia la vittima che i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno paura, temono che parlando di questi episodi all'adulto la situazione possa solo peggiorare, andando incontro a possibili ritorsioni da parte del bullo. Meglio subire in silenzio sperando che tutto passi.

**In base a queste dimensioni, il bullismo può assumere forme differenti:**

- **fisico:** atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui furto intenzionale;
- **verbale:** manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.);
- **relazionale:** sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, ecc.) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

Il **CYBERBULLISMO**, secondo la legge 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, nell’art. 1, comma 2, è: "qualunque forma *di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo*”.

Gli alunni di oggi, “nativi digitali”, hanno ottime competenze tecniche ma, talvolta, mancano ancora di pensiero riflessivo e critico sull’uso delle tecnologie digitali e di una adeguata consapevolezza sui rischi del mondo digitale. Il confine tra uso improprio e uso intenzionalmente malevolo della tecnologia, tra incompetenza e premeditazione, è sottile. In questo quadro, lo spazio online può diventare un luogo dove il bullismo si innesca o è mantenuto.

A differenza del bullo tradizionale, nel cyberbullo - che può agire in anonimato - viene a mancare un feedback diretto sugli effetti delle aggressioni perpetrate a causa della mancanza di contatto diretto con la vittima. La tecnologia consente ai bulli, inoltre, di infiltrarsi nella casa e nella vita delle vittime, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite diversi device, o pubblicati su siti web tramite Internet.

Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, dal momento che i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi.

Gli atti di cyberbullismo possono essere suddivisi in due gruppi:

- Diretto: il bullo utilizza strumenti di messaggistica istantanea come SMS o MMS, che hanno un effetto immediato sulla vittima poiché diretti esclusivamente alla persona;
- Indiretto: il bullo fa uso di spazi pubblici della Rete, come Social network, blog o forum, per diffondere contenuti dannosi e diffamatori per la vittima.

Tali contenuti possono diventare virali e quindi più pericolosi per la vittima, anche dal punto di vista psicologico.

Di seguito i segnali che una potenziale vittima di cyberbullismo può manifestare:

- Appare nervosa quando riceve un messaggio o una notifica;
- Sembra a disagio nell’andare a scuola o finge di essere malata (ha spesso mal di stomaco o mal di testa);
- Cambia comportamento ed atteggiamento in modo repentino;
- Mostra ritrosia nel dare informazioni su ciò che fa online;
- Soprattutto dopo essere stata online, mostra rabbia o si sente depressa;
- Inizia ad utilizzare sempre meno PC e telefono (arrivando ad evitarli);
- Perde interesse per le attività familiari o per le attività extra-scolastiche che prima svolgeva;
- Il suo rendimento scolastico peggiora.

## Rientrano nel **Cyberbullismo**:

- **Flaming**: messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum.
- **Harassment** (molestie): spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno.
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori, al fine di danneggiare la reputazione della vittima.
- **Esclusione**: escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per provocare in essa un sentimento di emarginazione.
- **Trickery** (inganno): ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via web, anche attraverso la pubblicazione di audio e video confidenziali.
- **Impersonation** (sostituzione di persona): farsi passare per un'altra persona per spedire messaggi o pubblicare testi repressibili.
- **Sexting** è fra i rischi più diffusi connessi ad un uso poco consapevole della Rete. Il termine indica un fenomeno molto frequente fra i giovanissimi che consiste nello scambio di contenuti medialti sessualmente espliciti; i/le ragazzi/e lo fanno senza essere realmente consapevoli di scambiare materiale (pedopornografico) che potrebbe arrivare in mani sbagliate e avere conseguenze impattanti emotivamente per i protagonisti delle immagini, delle foto e dei video.
- **Hate speech** “incitamento all’odio” o “discorso d’odio”, indica discorsi (post, immagini, commenti etc.) e pratiche (non solo online) che esprimono odio e intolleranza verso un gruppo o una persona (identificate come appartenente a un gruppo o categoria) e che rischiano di provocare reazioni violente, a catena. Più ampiamente il termine “hate speech” indica un’offesa fondata su una qualsiasi discriminazione (razziale, etnica, religiosa, di genere o di orientamento sessuale, di disabilità, eccetera) ai danni di una persona o di un gruppo.
- **Grooming** (dall’inglese “groom” - curare, prendersi cura) rappresenta una tecnica di manipolazione psicologica che gli adulti potenziali abusanti utilizzano per indurre i bambini/e o adolescenti a superare le resistenze emotive e instaurare una relazione intima e/o sessualizzata. Gli adulti interessati sessualmente a bambini/e e adolescenti utilizzano spesso anche gli strumenti messi a disposizione dalla Rete. In questi casi si parla di adescamento o grooming online. In Italia l’adescamento si configura come reato dal 2012 (art. 609-undecies – l’adescamento di minorenni) quando è stata ratificata la Convenzione di Lanzarote (legge 172 del 1° ottobre 2012).
- **Body Shaming** (far vergognare qualcuno del proprio corpo) l'atto di deridere o deridere l'aspetto fisico di una persona.

## RACCOMANDAZIONI E PROCEDURE D'INTERVENTO DELLA SCUOLA

L'Istituto Comprensivo "Ardito Don Bosco" di Lamezia Terme dichiara in maniera chiara e ferma l'inaccettabilità di qualsiasi forma di prepotenza, di violenza, di sopruso, di bullismo e di cyberbullismo. Attraverso i propri regolamenti, il patto di corresponsabilità e le strategie educative mirate a costruire relazioni sociali positive, l'Istituto coinvolge l'intera comunità educante nel lavoro di prevenzione dei comportamenti problematici, di miglioramento del clima della scuola e di supporto a tutta la comunità scolastica in difficoltà. Prevenire all'interno della scuola significa adottare un approccio sistemico al fine di promuovere consapevolezza negli alunni, nei docenti, nel personale non docente e nelle famiglie sulla natura del bullismo, sulle possibili conseguenze che può avere per la vittima, per gli spettatori e per coloro che agiscono in modo prepotente. La prevenzione risulta essere elemento indispensabile per promuovere e rafforzare le competenze, le attitudini e i comportamenti che promuovono il benessere. L'obiettivo è quello di ridurre il rischio fermando l'evoluzione del problema e contrastandone la manifestazione e, ancora, ridurre l'impatto sociale e personale di un comportamento problematico. Secondo gli esperti in materia si possono individuare tre livelli di prevenzione:




**PREVENZIONE UNIVERSALE:** si tratta di interventi destinati a tutta la popolazione scolastica. È indispensabile per attivare un processo di responsabilizzazione e di cambiamento nella maggioranza silenziosa.

**PREVENZIONE SELETTIVA:** prevede interventi rivolti a gruppi a rischio per condizioni ambientali o per fattori individuali/sistemici. Permette di potenziare le capacità di affrontare le difficoltà, di regolare le emozioni, di avere strategie per risolvere i problemi presentatisi.

**PREVENZIONE INDICATA:** si tratta di interventi individualizzati che riguardano studenti/studentesse in cui si è evidenziata la presenza di alcuni comportamenti problematici.

## PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

La procedura in caso di atti di bullismo e di cyberbullismo prevede quattro fasi schematizzate a seguire:



### 1. PRIMA SEGNALAZIONE

La fase di prima segnalazione ha lo scopo di accogliere la segnalazione di un caso presunto di bullismo e prendere in carico la situazione. Di fronte a episodi di presunto bullismo o cyberbullismo è importante che venga raccolta una documentazione dal Dirigente Scolastico, dal Referente di Plesso e dal Team preposto della scuola sui fatti accaduti, su chi è stato coinvolto, dove si sono svolti gli episodi, in che circostanza, quante volte, etc., in modo tale da acquisire dati oggettivi.

Non è detto che la prima segnalazione corrisponda necessariamente a un vero e proprio caso di bullismo: ha solo lo scopo di *attivare un processo di presa in carico* di una situazione che deve essere valutata in modo approfondito. Il Dirigente provvederà a inoltrare il documento al Referente bullismo/cyberbullismo che contatterà e convocherà il Team di gestione dell'emergenza.

## 2. VALUTAZIONE APPROFONDATA

Il Team di gestione per l'emergenza provvederà a raccogliere le informazioni sull'accaduto, usando la **scheda di valutazione approfondita** – sempre allegata in calce – che ha le seguenti caratteristiche:

Raccogliere le informazioni per valutare esattamente la tipologia e la gravità dei fatti e definire un intervento

Viene effettuata dal team di gestione dell'emergenza attraverso interviste e colloqui con gli attori principali, singoli o gruppi

È effettuata entro pochi giorni da quando è stata presentata la scheda di segnalazione

Deve contenere le informazioni sull'accaduto, la tipologia e gravità dei fatti, informazioni su chi è coinvolto e con quale ruolo, il livello di sofferenza della vittima, le caratteristiche di rischio del bullo

In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi: è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni.



## 3. GESTIONE DEL CASO

Dalla lettura dei dati della scheda di valutazione approfondita è possibile stabilire il livello di rischio e, conseguentemente, il tipo di intervento da fare.


<b>LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE</b>	<b>LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE</b>	<b>LIVELLO DI URGENZA DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE</b>
<b>Codice verde</b>	<b>Codice giallo</b>	<b>Codice rosso</b>
<b>Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe</b>	<b>Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati</b>	<b>Interventi di emergenza con supporto della rete</b>

Sulla base di quanto rilevato:

- Se i fatti NON SONO configurabili come bullismo o cyberbullismo, non si interverrà in modo specifico, ma si proseguirà con il piano educativo di prevenzione universale.
- Se i fatti SONO confermati da prove oggettive, dopo aver raccolto le informazioni e aver valutato la situazione della vittima, il Ds con il Team per la gestione dell'emergenza deciderà quali azioni intraprendere. Si valuterà anche la convocazione del Consiglio di classe per l'emanazione di un provvedimento disciplinare considerando la gravità delle azioni compiute.







<b>Il livello di urgenza di bullismo e vittimizzazione prevede:</b>	1. Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente coordinatore (convocazione scritta o telefonica)
	2. Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione) con lettera del Dirigente
	3. Eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Carabinieri, Polizia Postale, ecc.) per attivare un procedimento di ammonimento o penale (eventuale querela di parte)
	4. Nel caso la famiglia del bullo non collabori, giustifici, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune

#### 4. MONITORAGGIO

Il monitoraggio a breve e a lungo termine si pone l'obiettivo di valutare l'eventuale cambiamento a seguito dell'intervento.

Il **monitoraggio a breve termine** dovrebbe essere fatto dopo circa una settimana per verificare se qualcosa è cambiato, cioè se la vittima ha percepito di non essere più vittima oppure se il bullo/bulli hanno fatto quanto concordato durante i colloqui con il team o con gli insegnanti.

Un **monitoraggio più a lungo termine** potrebbe essere fatto dopo 1 o 2 mesi per verificare che la situazione si mantenga nel tempo.

Se il monitoraggio evidenzia che la situazione non è risolta, allora il processo deve iniziare di nuovo.

A tale riguardo, sia per il bullismo che per il cyberbullismo si pone il problema della **tutela giuridica** della vittima e quello della configurabilità di una **responsabilità penale** attraverso la potestà genitoriale dei minori coinvolti.

Pertanto, le condotte di bullismo e di cyberbullismo che violano i principi fondamentali della Costituzione Italiana e quelle che violano le diverse norme di legge del codice civile e penale sono soggette a **denuncia** presso le Autorità Giudiziarie Competenti e perseguibili civilmente e penalmente.

Alcuni esempi:

- Percosse
- Lesioni
- Danneggiamento alle cose
- Diffamazione
- Molestia o Disturbo alle persone Minaccia
- Atti persecutori – Stalking e cyberstalking
- Sexting si può configurare come detenzione di materiale pedopornografico.

Sostituzione di persona, quando una persona si spaccia per un'altra, cioè la impersonation

Per quanto riguarda le attività saranno programmate delle giornate di sensibilizzazione, momenti di informazione - formazione per gli alunni, docenti e genitori che avranno la finalità di creare degli spunti di riflessione sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo.

SCOPO	CONTENUTO	CHI	QUANDO
Rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe/o del gruppo coinvolto	Informazioni sull'evoluzione della situazione	Il Dirigente, i docenti del Consiglio di classe, referente bullismo e gli altri soggetti coinvolti.  Il monitoraggio è rivolto alla vittima e al bullo/cyberbullo.	1. Monitoraggio a breve termine (es. 1 settimana)  2. Monitoraggio a lungo termine (es. 1 mese)

## RIFERIMENTI NORMATIVI

Il bullismo e il cyber-bullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale; dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile; dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” e successive modifiche/integrazioni;
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (MIUR Aprile 2015); dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”; dalla L. 71/2017;

**LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo (MIUR 13.01.2021)**

- “Indicazioni sull’utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe” (MIM 19/12.2022)
- D.P.R. n°81 del 13 giugno 2023
- Legge 70/2024

## **INTRODUZIONE DELLE NUOVE NORME PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO AI SENSI DELLA LEGGE N. 70/2024**

La Legge n.70/2024 introduce disposizioni aggiornate per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo nelle scuole, stabilendo l'obbligo per ogni istituto scolastico di istituire un tavolo permanente di monitoraggio e di adottare un codice interno specifico per affrontare questi fenomeni.

Una delle principali novità è, infatti, l'introduzione della definizione di "bullismo", che include aggressioni o molestie reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.

La legge n. 70/2024 introduce anche nuove norme per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo negli istituti scolastici, prevedendo che ogni scuola istituisca un tavolo permanente di monitoraggio, composto da rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore e che adotti un codice interno per la prevenzione e il contrasto di questi fenomeni.

Infine, la legge n. 70/2024 istituisce la "**Giornata del rispetto**".

Il 20 gennaio di ogni anno, in memoria di Willy Monteiro Duarte, giovane italiano di origine capoverdiana che venne ucciso durante un pestaggio il 6 settembre 2020 a Colleferro (Roma) nel tentativo di difendere un amico in difficoltà, le scuole si dedicheranno ad affrontare le tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione contro la violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione.

## APPENDICE

- **Fac – simile di segnalazione di comportamento a rischio**

SEGNALAZIONE di evento o situazione di Rischio a Forze di Polizia / Autorità Giudiziaria



ISTITUTO SCOLASTICO segnalante:

---

Indirizzo: \_\_\_\_\_

Recapito telefonico: \_\_\_\_\_

Dirigente Scolastico: \_

---

Referente:

---



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Margherita PRIMAVERA  
*Margherita Primavera*

Descrizione del fatto o situazione di rischio

*(modalità, luogo, data, testimoni con nome e cognome)*

---

---

---

---

---

---

---

---

PERSONE indicate quali AUTORI del fatto o situazione di rischio

*(con indicazione delle generalità e di ogni elemento utile alla loro identificazione, ad esempio: parente, amico, vicino di casa, conoscente...)*

---

---

---

ALLEGATI

*(relazioni, segnalazioni pregresse, elaborati dello studente riconducibili alla vicenda, comunicazioni scuola/famiglia, eventuali certificati medici e quanto altro utile alla ricostruzione dei fatti)*

---

---

LUOGO DATA

FIRMA

Lamezia Terme, 29/11/24

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Margherita Primavera

**STOP BULLYING**

